



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Tronto n. 2 – 00198 Roma – Tel. 06 -85271 (245; 246; 247)

Pec composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacerit.it

Ufficio III – Reparto IV

m.dg. DAG. 04/04/2016.0059526.U

“Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso l’Ordine degli

Avvocati di Milano”

pec occ@cert.ordineavvocatimilano.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PDG di iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento 34

Si trasmette il PDG d’iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Roma, li 4-4-16

p. IL MAGISTRATO DELEGATO
Adele VERDE



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla GU n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento";

Premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore Generale della Giustizia Civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

Vista la delega conferita dal Direttore Generale alla dott.ssa Adele Verde;

Considerato che il Responsabile del Registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.I. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

Visto l'art. 4, comma 1 del D.I. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

Visto l'art. 4, comma 2 del D.I. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

Visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore Generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

Vista l'istanza del 3/2/2016 (pervenuta a mezzo pec in pari data) integrata con pec 24/3/2016 e 31/3/2016, con la quale l'avv. DANОВI Remo nato a Milano il 06/02/1939, in qualità di legale rappresentante dell'ordine degli Avvocati di Milano, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del D.I. 202/2014 per l'iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Organismo denominato "Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Milano", con sede legale in Milano cap 20122, via Freguglia n. 1, CF 80098730155 e P.IVA 06025170157, sito web www.ordineavvocatimilano.it pec occ@cert.ordineavvocatimilano.it ;

Verificato il possesso, da parte "Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento- Ordine Avvocati Bari", dei seguenti requisiti:

-individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 4, lett b), del DM 202/2014 nella persona di

Avv.	FERRARO	Carmelo	Bollate(MI)	24/02/1965
------	---------	---------	-------------	------------

-possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell'art 4 comma 3 lett . c) del D.M. 202/2014;

-regolamento di autodisciplina dell'organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all'art 10 comma 5 del D.M. 202/2014, ai sensi dell'art 4, comma 3 ,lett . e) del D.M. 202/2014;

- sede legale sita in: Milano cap 20122, via Freguglia n. 1 , pec occ@cert.ordineavvocatimilano.it ;

- sede dell'organismo sita in: Milano cap 20122, via Freguglia n. 14 , pec occ@cert.ordineavvocatimilano.it;

Verificato, inoltre, l'elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del D.M. 202/2014, nelle persone di:

1.	Avv.	BETTAZZI	Giannino	Vicenza	11/09/1961
2.	Avv	SANZO	Salvatore	Brindisi	13/08/1957
3.	Avv	TORCELLAN	Fabrizio	Torino	02/01/1961

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 202/2014;

DISPONE

L'iscrizione di "Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Milano", con sede legale in Milano cap 20122, via Freguglia n. 1 , CF 80098730155 e P.IVA 06025170157, sito web www.ordineavvocatimilano.it pec occ@cert.ordineavvocatimilano.it , nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014 al numero progressivo 34.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del DM 202/2014.

Roma, li 1-4-2016

p. IL MAGISTRATO DELEGATO
IL CAPOVERDE D'UFFICIO III
Tomara De Amicis
